



CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': U.O. STAFF DEL SINDACO

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO

L'istruttore
(Berti M. Augusta)

OGGETTO: SERVIZIO PER DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO BMW 520 TARGATO DK772KC ASSEGNATO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO – DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA € 362,58 - CIG:**Z071ADD00D**

DETERMINAZIONE

N° GA/57 DEL 05.08.2016

IL DIRIGENTE DELL'U.O. STAFF DEL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14, in data 16.2.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 215, in data 20.06, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (Peg) per l'anno 2016;
- con provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, è stata attribuita al sottoscritto segretario generale la direzione dell'unità organizzativa ufficio staff del Sindaco;
- la suddetta unità è assegnataria dell'autoveicolo BMW 520 (targato DK772KC);

Visto che per mantenere in efficienza e piena sicurezza il suddetto veicolo , si rende necessario provvedere alla manutenzione dei freni posteriori, alla sostituzione dell'olio, del filtro motore e di filtri abitacolo;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006. La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,

carburanti rete ed extra-rete, ai sensi dell'art. 1, commi 7-9, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Dato atto:

- che il servizio da acquisire, in base alla preventiva stima presuntiva di costo effettuata dall'ufficio istruttore, confermata dalla preliminare indagine di mercato effettuata in merito, è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- che trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dello stesso mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto, che nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata esperita una informale consultazione preliminare del mercato, mediante richiesta di preventivi di spesa ai seguenti due noti operatori economici, competenti in materia:

- Biella Auto S.p.A – Concessionaria BMW – corrente in Biella;
- Service Motor di Gallana Enrico – corrente in Camburzano (BI);

Visti i preventivi di spesa, in atti, predisposti dai suddetti operatori economici per l'effettuazione a regola d'arte del servizio manutentivo di cui sopra e valutato che il più economico, conveniente e rispondente alle esigenze dell'amministrazione, risulta essere quello della ditta Service Motor di Gallana Enrico, che espone la spesa di € 362,58, oneri fiscali inclusi;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante i fondi già impegnati in bilancio sul capitolo 103010105250 - impegno n. 1134/2016 - giusta la propria precedente determinazione n. 24 del 17.03.2016, con la quale, in relazione ai preventivi disposti di cui all'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 ed agli artt. 35 e ss. del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, sono stati assunti preventivi impegni di spesa per l'acquisto, in corso di anno, di beni e servizi che, al pari di quello in questione, potevano essere acquistati mediante affidamento diretto, con procedure prima definite "in economia";

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Service Motor di Gallana Enrico, con sede in Camburzano (BI) – P.I. 02478660026;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC n° Prot. INPS_3794535 del 15/07/2016 avente validità regolare fino al 12/11/2016;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z071ADD00D;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.lgs 50/2016;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- le proposte di linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 28.6.2016;

DETERMINA

- 1) Di procedere all'appalto del servizio di manutenzione dell'autoveicolo BMW 520 (targato DK772KC), assegnato all' unità organizzativa ufficio staff del Sindaco, servizio in premessa meglio descritto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 2) Di affidare , per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Service Motor di Gallana Enrico, con sede in Camburzano (BI) – P.I. 02478660026 l'appalto in questione.;
- 3) Di approvare il preventivo di spesa redatto dall'appaltatore affidatario, che si allega al presente provvedimento.
- 4) Di disporre che il contratto con il suddetto operatore economico, venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
- 5) Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal presente provvedimento e dal preventivo allegato
- 6) Di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 362,58, oneri fiscali inclusi.
- 7) Di fare fronte alla spesa di euro 362,58 a valere sull'impegno n. 1134/2016, con imputazione della stessa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2016 secondo quanto segue:

EURO	BENEFICIARIO	CAPITOLO	BILANCIO	CENTRO DI COSTO	CGU	CIG
362,58	35612- SERVICE MOTOR DI GALLANA ENRICO	103010105250	2016	0171	1312	Z071ADD00D

- 8) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale:

Esercizio di esigibilità 2016
Importo esigibile 2016: €. 362,58.

- 9) Dare atto, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.
- 10) Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Segretario generale.
- 11) Dare atto che ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e sue s.m.i., che ha introdotto specifici obblighi sulla trasparenza, il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
- 12) Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione:
 - Al Responsabile del servizio finanziario;
 - All'ufficio di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianfranco COTUGNO)